

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

**INDICE**

|  | PAG.     |
|--|----------|
| <b>Congedi:</b>  |          |
| PRESIDENTE . . . . .   | 565      |
| <b>Comunicazioni del Presidente:</b>   |          |
| PRESIDENTE . . . . .   | 565      |
| <b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>  |          |
| DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia delle zone montane. (2412). | 565      |
| PRESIDENTE . . . . .   | 565, 570 |
| GARLATO . . . . .  | 565      |
| BETTIOL FRANCESCO . . . . .  | 566, 568 |
| MANCINI . . . . .  | 567      |
| VALSECCHI . . . . .  | 568      |
| CECCHERINI . . . . .   | 568      |
| HELPER . . . . .   | 568      |
| RIVA . . . . .   | 569      |
| CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .   | 569      |
| PACATI . . . . .   | 569      |
| DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 570      |

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Caiati e Di Leo.

**Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione della proposta di legge n. 2412, i deputati Barbieri, La Pira, Longoni, Marconi e Palmieri sono sostituiti dai deputati Bettiol Francesco, Farinet, Helfer, Valsecchi e Ebner.

**Seguito della discussione della proposta di legge De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva, Garlato, Pacati, Bernardinetti, Marconi, Ceccherini, Ferrarese e Tommasi: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane.

GARLATO. Gli onorevoli colleghi ricorderanno quanto ha esposto nel suo intervento della precedente seduta l'onorevole Valsecchi

**La seduta comincia alle 9,45.**

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

e non intendo, quindi, ripetere tutto ciò che egli ha detto a sostegno di questa proposta di legge. Ritengo opportuno, però, ribattere alcuni argomenti dell'opposizione, espressi dall'onorevole Bettiol Francesco, il quale, se non erro, impernia la sua presa di posizione sulla tesi che il vigente articolo 52 sarebbe più favorevole alla montagna che non l'articolo 12 della proposta di legge.

L'onorevole Bettiol, per dimostrare la sua tesi, si è valso di un esempio: un impianto della potenza di 100.000 chilowatt produce annualmente 800 milioni di chilowatt. Con la nuova proposta di legge, se applichiamo il sopraccanone di 1200 lire a chilowatt di potenza media installata, abbiamo una disponibilità annua in favore della montagna di 120 milioni. Invece, se immaginiamo che in base all'articolo 52 del testo unico vigente i comuni rivieraschi possono avere a prezzo di costo il 5 per cento dell'energia prodotta, essi possono consumare 40 milioni di chilowatt a prezzo di costo. Siccome la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di costo si aggira sulle 5 lire al chilowattora, nel caso considerato i comuni beneficerebbero di 200 milioni.

Farò alcune considerazioni su questa impostazione. Prima di tutto una domanda: siamo sicuri che i comuni rivieraschi, specialmente con le limitazioni previste dall'articolo 54 della legge per quanto riguarda la superficie e il numero dei comuni, possano, nel caso esemplificato, utilizzare i 40 milioni di chilowatt? Io lo metto in dubbio. Potrete, per lo più, dire che si può modificare la legge ed estendere l'applicazione di questo articolo. Comunque, ritengo che allo stato attuale delle cose il 5 per cento dell'energia prodotta non sia utilizzabile dai comuni.

Ma il calcolo dell'onorevole Bettiol si basa anche su un'altra ipotesi: che gli impianti lavorino ottomila ore all'anno. Questo è il massimo possibile, ma la media che qualche anno fa si valutava era di circa 5 mila ore. Ammettiamo che venga portata ad un massimo di 6 mila ore. Già con questa riduzione passiamo da 40 milioni di chilowattora annui, che i comuni potrebbero utilizzare a prezzo di costo, a 30 milioni, cioè si ha un 25 per cento di riduzione.

Un'altra considerazione: dice l'onorevole Bettiol che la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di costo si può calcolare sulle 5 lire al chilowattora. A parte il fatto della indeterminatezza di questo margine, vi immaginate voi che un impianto di 10.000 chilowatt che, secondo l'onorevole Bettiol, produrrebbe 800 milioni di chilowattora annui, possa

avere un utile netto — perché la differenza tra prezzo di vendita e costo deve essere considerato utile netto — di 4 miliardi all'anno? A me sembra una esagerazione.

BETTIOL FRANCESCO. Incidono anche tutte le spese di esercizio, di esazione, ecc.

GARLATO. I calcoli si basano sull'utile netto. Nel prezzo di costo sono comprese tutte le incidenze.

Comunque, i casi sono due: o noi dimostriamo che questo margine c'è, o non riusciamo a dimostrarlo. Se non riusciamo a dimostrarlo, non possiamo applicare questa legge, perché dobbiamo metterci d'accordo su quale sia la differenza tra i due costi. Se dimostriamo, invece, che c'è questo margine, non vi sembra che sorgerebbe in noi un altro obbligo, quello di ridurre le tariffe, per fare beneficiare del minor costo tutta la collettività nazionale?

Certamente, noi dobbiamo considerare una differenza tra i due prezzi, ma credo che, qualora la fissassimo in due lire, sarebbe tutto quello a cui potremmo arrivare, per passare dal campo teorico a quello pratico.

E se, allora, applichiamo questa differenza non a 40 milioni, ma a 30 milioni di chilowattora, arriviamo a 60 milioni. Con ciò è già dimostrato che un vantaggio nella nuova disposizione c'è.

Senza contare un altro elemento che è fondamentale. Quando noi abbiamo constatato la potenza installata, noi abbiamo un dato preciso, fisso, che non si muove più. Quindi quando diciamo: 100.000 chilowattora installati danno 120 milioni all'anno, i comuni di quel bacino sono sicuri di avere in perpetuo 120 milioni all'anno per le loro opere a disposizione. Ma se ci riferiamo invece alla produttività, dobbiamo tenere conto anche di elementi, come la siccità, le eventuali interruzioni del servizio; ecc., che possono determinare una riduzione delle disponibilità finanziarie di questi comuni. Abbiamo avuto, per esempio, dal 1938 al 1944 una carenza idrica enorme, che ha determinato sei anni di carenza di energia.

Mi pare, quindi, che sia preferibile l'articolo 2 della proposta di legge.

BETTIOL FRANCESCO. L'onorevole Garlato è incorso in alcune inesattezze. Innanzitutto, anche riportandosi alla esemplificazione fatta dal collega Garlato per sostenere che l'articolo 52 è meno favorevole dell'articolo 2 della proposta De' Cocci, bisogna rimettersi a dei dati di fatto esistenti. Ma noi non chiediamo che la legislazione attuale debba rimanere quale essa è, bensì che essa sia modifi-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

cata, per meglio rispondere ai fini per i quali è stata istituita, cioè la tutela degli interessi dei comuni di montagna.

L'onorevole Garlato, nel portare degli esempi, ha commesso un grave errore. Egli dice che le lire 1200 opererebbero sulla potenza installata. Ma non è così. Questo sopraccarico opera sulla potenza di concessione, ossia sulla potenza prevista nella convenzione di concessione. E ciò non è la stessa cosa. Già oggi la potenza installata dalla centrale di Soverzene è di 120 mila chilowatt, mentre la potenza media di concessione è di 80 mila chilowatt e si prevede di installare turbine fino a 240 mila chilowatt di potenza installata. In questo caso, l'articolo 2 opererebbe soltanto sui 90 mila chilowatt della concessione.

È questo un punto importante, che fa notevolmente diminuire l'introito previsto dall'onorevole Garlato.

Poi c'è un'altra ragione. Queste 1200 lire sono soggette a ritenuta, per cui si riducono a circa 900 lire.

Inoltre, il concetto di bacino imbrifero è troppo estensivo, perché non sappiamo dove finisce. Il bacino imbrifero di Pelosa di Cadore, per esempio, può arrivare fino a Venezia; quindi, tutti i comuni compresi in questo perimetro potranno far valere il loro diritto.

La centrale di Pelosa di Cadore, situata nella mia provincia, ha 30 mila chilowatt di concessione; a lire 1000 il chilowatt, sono 30 milioni l'anno che il bacino introita. Vediamo la stessa centrale: potenza installata 50 mila. Non consideriamo 8 mila ore, ma un dato più modesto, perché le 8 mila sono il massimo della possibilità d'una centrale: mettiamo quindi 6600. Abbiamo allora una produzione annua di 330 milioni di chilowatt. Invece: potenza installata 50 mila; ore di produzione 6600; produzione annua 330 milioni; 5 per cento ai comuni rivieraschi, come dato fisso di energia; abbiamo in questo caso una disponibilità di energia di 16 milioni e 500 mila.

Non dimentichiamo che col sistema del bacino vogliamo risolvere il problema della montagna e col criterio del comune rivierasco vogliamo compensare i comuni che dalla installazione delle centrali hanno sofferto dei danni. La legge ha ragione, in quanto il comune rivierasco soffre dei particolari danni.

Ora, se l'articolo 52 non è operante, dobbiamo fare in modo che diventi operante. Se noi trasformiamo, come è nelle nostre proposte e come è previsto, del resto, nel disegno di legge Tupini, presentato al Senato con ca-

rattere d'urgenza fin dal 1948, se, dico, trasformiamo la fornitura a prezzo di costo in fornitura a titolo gratuito, diamo veramente ai comuni rivieraschi un notevole apporto finanziario per risolvere i loro problemi.

Quindi, noi proponiamo che l'articolo 52 rimanga operante e venga modificato secondo il disegno di legge del ministro Tupini, presentato al Senato, ma, anziché « fino al 5 per cento », col dato fisso del 5 per cento, come obbligo alla fornitura. Noi non intendiamo che l'articolo 2 della proposta De' Cocci debba essere soppresso, ma vogliamo che abbia una sua ragione d'essere. Intendiamo che esso operi in uno spazio più largo e non solo nel concetto ristretto del comune rivierasco, ma proprio per le ragioni che hanno indotto a presentare questa proposta di legge, nel senso di un aiuto alla montagna, per risolvere i propri problemi. L'articolo 2 potrebbe essere, eventualmente, sostitutivo dell'articolo 53, poiché l'articolo 53 prevede un sopraccanone per i comuni rivieraschi.

MANCINI. Io condivido, in linea di massima, il concetto dell'onorevole Bettiol. Solo in una parte non lo condivido: nella parte, cioè in cui noi, già in partenza, diciamo che dobbiamo anche preoccuparci delle possibilità dei concessionari di fare o di non fare quanto stabilito dalla legge. Prima di arrivare ad una conclusione di questo genere, dovremmo pensare a ciò che avrebbero dovuto fare fino a questo momento i concessionari a favore dei comuni rivieraschi. L'articolo 52, tranne poche eccezioni, non ha avuto quasi mai applicazione; ma questo non è un motivo per arrivare a concludere che, non avendo avuto applicazione fino a questo momento, dobbiamo approvare un articolo che tenga conto di certe esigenze, che finora hanno avuto sempre accoglimento da parte dei legislatori passati compreso quello fascista, il quale ultimo ha emanato la legge del 1933 proprio su ordine delle società concessionarie e dei gruppi elettrici. Noi oggi dovremmo, invece, cercare di tenere conto delle esigenze dei comuni.

Perciò è giusto quello che dice il collega Bettiol, di modificare, cioè, l'articolo 52 affinché sia effettivamente applicabile.

Per quanto riguarda la Calabria, ci sono gli impianti silani fatti nel 1927, 1939, 1941, ma i comuni rivieraschi non solo non ne hanno avuto i benefici, ma neppure la luce elettrica! Propongo, pertanto, di deferire a un comitato ristretto, la redazione di un nuovo testo della proposta di legge, sul quale possa concordare l'intera Commissione.

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

VALSECCHI. Vorrei una precisazione: secondo quello che mi sembra di aver capito, l'articolo 53 dovrebbe venire assorbito dall'articolo 2 della proposta De' Cocci?

BETTIOL FRANCESCO. Potrebbe essere assorbito.

VALSECCHI. Allora io faccio osservare, in via pregiudiziale, che la base della discussione è mutata sostanzialmente. Ossia si ritorna a una legge che non è quella del 1933, ma a quella del 1919. Perché le disposizioni degli articoli 52 e 53 erano le disposizioni degli articoli 40 e 42 della legge del 1919. Io non conosco la situazione della Calabria, ma conosco quella di molti comuni dell'Alta Italia e di quasi tutti i comuni delle valli alpine, dove i canoni si percepiscono. Non trovate né in provincia di Aosta, né in provincia di Sondrio, né in provincia di Novara un comune che non percepisca i canoni, per lo meno degli impianti entrati in funzione prima del 1940-41. Il che vuol dire che questi comuni hanno consolidato delle entrate di natura patrimoniale e l'abrogazione di quelle norme di legge porterebbe un tale turbamento in questi comuni, per cui non mi sentirei di assumere alcuna responsabilità al riguardo.

CECCHERINI. Devo esprimere il mio scetticismo sul comitato proposto dall'onorevole Mancini, in quanto, mentre da una parte noi ci troviamo di fronte a una proposta di pagamento da parte dei concessionari di acque pubbliche di un canone per chilowatt, che appare nel contratto di concessione, dall'altra si parla di usufruire di una aliquota di questa energia. Mi sembra che la cosa non sia discutibile, in quanto si deve scegliere l'una o l'altra soluzione.

Esprimo, perciò, il mio parere contrario alla nomina di una commissione, sia pure ristretta, perché non vedo in questa nomina che una perdita di tempo, mentre i comuni della montagna attendono con grande ansia queste disposizioni di legge per la risoluzione dei propri gravi problemi.

HELPER. Osservo all'onorevole Bettiol che la questione relativa alla differenza tra il numero dei chilowatt di concessione e quelli installati, si può benissimo risolvere modificando la norma contenuta nell'articolo relativo.

Per quanto riguarda i benefici derivanti dall'articolo 2 e dall'articolo 52 modificato, bisognerebbe giungere ad una conclusione, per vedere a quali oneri sostanzialmente verrebbero sottoposte le industrie idroelettriche. Vorrei che qui nessuno avesse preoccupazioni

per gli interessi degli industriali idroelettrici. Però dobbiamo avere una visione economica del problema. Fino a che gli impianti idroelettrici non vengono fatti dallo Stato, ma dalle società, dobbiamo ricordare che siamo deficitari di elettricità e dobbiamo stimolare la produzione di nuova energia attraverso nuovi impianti. Ma i nuovi impianti costano molto più dei vecchi: il prezzo è superiore a quello dell'anteguerra.

Se il collega Bettiol ha delle difficoltà sull'articolo 52, poiché sarebbe assorbito dal primo comma dell'articolo 2 della proposta De' Cocci, sospendiamo questa parte e rivediamola in un momento successivo. Quando avremo vagliato tutto e avremo la documentazione esatta delle cifre, potremo fare una valutazione equa di quello che dobbiamo decidere o meno. Perché l'onorevole Bettiol è il primo a riconoscere che sarebbe un disastro per l'Italia se tutte le società idroelettriche, caricate da questi nuovi oneri, non costruissero più impianti. Non vorrei che per questo timore ingenerato dal carico che deriverebbe da questa somma di benefici ai comuni rivieraschi, si bloccassero i lavori delle industrie idroelettriche, le quali oggi si rivolgono molto più volentieri ad altre forme di produzione di elettricità, specialmente attraverso il metano, che nei confronti dell'acqua ha vantaggi grandissimi.

Per quanto riguarda la questione del risarcimento degli espropri, anche io credo che la maggioranza abbia la più larga disposizione di animo per giungere, attraverso una discussione convincente, alla soluzione più utile in difesa degli espropriandi. Questo è troppo evidente, perché la fame di terra che abbiamo nelle nostre valli è nota soltanto a noi che vediamo il prezzo di un ettaro di terra salire fino a 2 milioni di lire. Si pagano alle volte 50 mila lire per ogni pianta da frutto.

Per quel che riguarda l'applicazione dell'articolo 52, rispondendo al collega Mancini, devo ripetere quanto ha detto il collega Valsecchi, che cioè la legge ripete proprio i temi del primo progetto di legge, senza contare che, anche per giudizio di studiosi stranieri, il testo unico del 1933 è una delle più perfette legislazioni sulle acque che fino ad oggi esista.

In sede di discussione generale, voglio riprendere, poi, il tema dell'ultimo comma dell'articolo 2, in base al quale tutti i comuni rivieraschi del Trentino-Alto Adige sarebbero esclusi. Qui non è detto esplicitamente, ma in forza dell'articolo 10 dello Statuto che prevede determinati benefici in natura alla re-

gione Trentino-Alto Adige, la conseguenza è evidente. Non so se i colleghi siano persuasi delle ragioni addotte dall'onorevole De' Cocci. Io non mi dilungo a discutere gli argomenti in contrasto con questa affermazione. Se però i colleghi desiderano avere delle delucidazioni in merito, sono qui pronto ad esaurire anche questo tema. Ad ogni modo, l'argomento fondamentale è semplicissimo. Nell'articolo 10 dello Statuto si dice che la Regione ha determinati diritti in natura sui nuovi impianti e sui vecchi. Questa legge, invece, parla soltanto di comuni rivieraschi. Il soggetto giuridico, quindi, è completamente diverso. Una città o un comune della nostra zona può essere lieto che la Regione come tale abbia diritto ad una certa quantità di energia. Ma non lo sarà altrettanto nel mettersi a confronto con un altro comune che ha un beneficio diretto.

Riassumendo, desidererei che questa proposta di legge, che tante speranze ha destato e che, se sarà approvata, aprirà la via ad un miglioramento dell'economia montana, venisse discussa subito, sia pure apportandovi tutte quelle modifiche che il buon senso e il favorevole orientamento verso i comuni montani suggeriscono a tutti noi. Mi sembra che la costituzione di un comitato ristretto sia cosa superflua.

RIVA. La montagna sente l'urgenza assoluta dell'approvazione di questa legge.

C'è stata una commissione mista di deputati e senatori che ha studiato la questione per oltre due anni ed è arrivata a queste conclusioni, che noi non riteniamo le più perfette: esse sono suscettibili di ogni miglioramento. Ma io penso che un apposito comitato non darà risultati migliori di questi. A nome della maggioranza, io dico che dovremmo affrontare la discussione in questa sede e approvare di buon accordo, perché a tutti sta a cuore la stessa cosa: delle disposizioni legislative che diano alla montagna quello che essa aspetta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dichiaro che, non avendo seguito la discussione di questa proposta di legge, ho potuto solo limitatamente studiare e approfondire il problema. Tuttavia debbo dire — e non ho nessuna difficoltà a dirlo — che sono entrati nel mio animo dubbi e perplessità sul come sono stati redatti questi due articoli dall'ufficio legislativo del Ministero.

Mi sembra che su questa materia, a prescindere da punti di vista particolari, specifici, ci sono da parte di tutti i membri della Commissione delle perplessità, non di fondo,

ma sul modo in cui queste disposizioni sono state articolate.

È stato proposto di nominare un comitato che studi la questione. Io penso che questo comitato potrebbe essere utile. Da questa ampia discussione generale bisogna trarre le conseguenze e tradurle eventualmente in emendamenti più o meno radicali a questo testo che abbiamo sotto'occhio. È evidente, a mio avviso, che per ragioni di praticità un lavoro di questo genere, in una materia così complessa e difficile, se fosse fatto da due, tre persone soltanto, sarebbe più agevole, più organico, più sollecito ed eviterebbe inoltre il pericolo, che si corre in questi casi, di accorgersi, dopo avere approvato, per esempio, un emendamento, di non avere previsto certe determinate conseguenze che dall'emendamento stesso derivano.

D'altra parte, a me sembra che questo comitato non dovrebbe essere investito di alcun potere: dovrebbe avere solo il compito di trarre elementi da questa discussione, coordinarli e vedere in che modo possano essere tradotti in modifiche da apportare a questo testo e poi sottoporli alla Commissione.

Io ho esposto le mie perplessità, e ho visto che ve ne sono anche in altri colleghi. Se a sostegno della mia tesi dovessi dire qualche cosa, basterebbe che rilevassi questo: qui si parla di « bacini imbriferi montani ». Vi prego di dirmi che cosa significa questa dizione. Quando si dà in una legge una definizione, bisogna che sia una definizione esatta e precisa.

Ci troviamo di fronte a questo problema importante: le conseguenze che comporta naturalmente una definizione piuttosto che un'altra. Considerate che, in base all'articolo 2, i provvedimenti devono essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge, e che, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura (il che complica le cose, più che facilitarle) deve essere definito il perimetro dei bacini imbriferi montani di tutti i corsi d'acqua italiani. Pensate, dunque, alla laboriosità di questo compito, soprattutto se non vi sarà data una norma precisa, chiara, indiscutibile e non opinabile circa la definizione del così detto bacino imbrifero montano.

PACATI. Sono ormai quattro anni che discutiamo su questo argomento; è stata presentata la legge Tupini ed ora vi è la nuova legge Aldisio: abbiamo avuto contatti con il Ministero dei lavori pubblici, con il Ministero dell'agricoltura, con gli stessi industriali; abbiamo convocato i rappresentanti dei nostri co-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1952

muni, e siamo ancora al punto di partenza. Io comprendo le preoccupazioni del Sottosegretario: sono preoccupazioni giustissime e le abbiamo avute anche noi, tanto è vero che per quanto riguarda la definizione dei bacini imbriferi, il punto è stato oggetto di molte e svariate discussioni, e si è ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di lasciare agli organi dei Ministeri competenti la definizione del bacino imbrifero.

Mi preoccupa, poi, la possibilità che questo comitato ristretto riporti le cose allo *status quo ante*, senza risolvere il problema, perché sono cose che non possono essere risolte da due o tre persone.

Pensavo, invece, che una discussione in questa sede, date le buone intenzioni da cui tutti siamo animati di aiutare la montagna, potesse soprattutto svegliare quei comuni che non hanno ancora fatto quello che potevano fare per rendere effettivamente operante l'articolo 52. In sostanza, pur non essendo pregiudizialmente contrario alla costituzione di questo comitato, non lo ritengo opportuno.

DE' COCCI, *Relatore*. Comprendo le considerazioni di alcuni colleghi della maggio-

ranza, però mi domando: se si passasse ora alla votazione, con le perplessità che tutti abbiamo e che io stesso ho espresso nella mia relazione, potrebbe venire fuori un testo senza contraddizioni?

Ritengo, quindi, che sia opportuno nominare questo comitato, il quale riferisca alla Commissione dopo avere approntato una stesura organica dei due articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di nominare un comitato ristretto di cinque membri, il quale, in contatto con il Governo rediga un nuovo testo della proposta di legge e, nel termine di 15 giorni, riferisca alla Commissione.

(È approvata).

Mi riservo di comunicare i nomi dei componenti il comitato e le modalità che esso dovrà seguire nei suoi lavori.

**La seduta termina alle 11,30.**